

LEGGI DI STABILITÀ/ Le disposizioni anche su straordinari e tasse per i concorsi

Blocco contratti anche nel 2014

Congelata l'indennità di vacanza contrattuale nella p.a.

DI LUIGI OLIVERI

Torna la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici. È il disegno di legge di stabilità per il 2014 a far tornare sui radar della normativa una disposizione che viene annunciata da circa un anno e che la scorsa estate era data come contenuto certo di un dpr attuativo della legge 111/2011. Invece, nonostante il ministro della funzione pubblica Gianpiero D'Alia, appena insediato a palazzo Vidoni, si fosse espresso sulla necessità della proroga del blocco, per altro sollevando le ire dei sindacati, della previsione si era quasi totalmente perso ogni traccia. Poiché il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici vale diversi miliardi di euro, onere che attualmente il bilancio dello stato non può permettersi, la legge di stabilità appare uno degli ultimi treni utili da prendere per evitare che col 1° gennaio 2014 decada il blocco della contrattazione stabilito dall'articolo 9, comma 17, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, costringendo ad aprire le trattative con i sinda-

cati, per i rinnovi con tanto di incrementi economici. Dunque, il governo ha deciso di affidare alla legge di stabilità la proroga di un anno del blocco della contrattazione, nonostante ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, sia sufficiente la più semplice e breve strada del regolamento governativo. Allo scopo di tagliare la spesa del personale pubblico, la bozza del ddl di stabilità non si ferma al blocco della contrattazione collettiva, cosa che potrebbe far scattare la salvaguardia dell'indennità di vacanza contrattuale per il caso (che può considerarsi certo) di ritardi nella tornata contrattuale 2015-2017. La norma congela, dunque, l'indennità di vacanza contrattuale a quella in godimento alla data del 31 dicembre 2013, che sostanzialmente è l'importo a suo tempo previsto nel 2010. Come ulteriore strumento di contenimento della spesa per il personale pubblico, il ddl di stabilità modifica l'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 in modo da rendere stabile e a regime l'obbligo di tagliare i fondi della contrattazione decentrata in proporzione al

costo delle cessazioni del personale verificatesi negli anni precedenti, eliminando il limite temporale di applicazione della norma, oggi fissato al 31 dicembre 2013. Il risparmio stimato, a regime, nelle sole amministrazioni statali è di 225 milioni a partire dal 2017.

Altre significative misure finalizzate alla riduzione della spesa di personale riguardano una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire definitivamente che le prestazioni lavorative rese in giornate di festa o festività infrasettimanali da personale inserito in servizi a turno, non costituiscono prestazioni di lavoro straordinario. Il pagamento della maggiorazione per straordinario può spettare, in questi casi, solo nel caso di prestazioni lavorative eccedenti l'orario del turno giornaliero ordinariamente previsto. Sempre in merito allo straordinario, ma solo per le amministrazioni statali, si prevede, nel 2014, una riduzione complessiva della spesa del 10% rispetto alle previsioni di spesa del 2013.

Ancora, dovrebbe rientrare dalla finestra (ma la funzione pubblica non è d'accordo) la tassa di concorso, soppressa nel 2000, sostituita da un «di-

ritto di segreteria» compreso tra 5 e 10 euro», da applicare ai concorsi pubblici delle amministrazioni statali. Sono esclusi dall'applicazione del balzello regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Dimagrimento dei compensi anche per i legali dipendenti delle avvocature pubbliche. Si prevede di ridurre del 50% gli onorari spettanti agli avvocati della p.a. per il patrocinio reso, qualora la vertenza si risolva favorevolmente per l'amministrazione. I risparmi sono quantificati in 50 milioni di euro dall'anno 2014, relativamente al comparato stato e agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi. Regioni ed enti locali sono coinvolti dalla norma, ma non nell'obbligo di versare quanto trattenuto dai compensi al bilancio dello stato: di conseguenza, i versamenti andranno effettuati sui propri bilanci.

